Causa 192/84

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica

« Misure d'effetto equivalente — Condizioni di credito per l'acquisto di macchine agricole »

Massime

- 1. Libera circolazione delle merci Restrizioni quantitative Misure d'effetto equivalente Condizioni di credito che favoriscano l'acquisto di merci nazionali Pratica che costituisce una misura d'effetto equivalente Invalidità secondo il diritto nazionale Irrilevanza (Trattato CEE, art. 30)
- 2. Stati membri Obblighi Compito di sorveglianza affidato alla Commissione Dovere degli Stati membri Collaborazione alle indagini in fatto di inadempimento di uno Stato (Trattato CEE, artt. 5, 155 e 169)
- 1. Costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative l'adozione,
 da parte delle autorità di uno Stato membro, di disposizioni che implichino condizioni di credito più favorevoli per l'acquisto di merci nazionali che per l'acquisto di merci importate dagli altri Stati
 membri. La circostanza che dette disposizioni, rispetto al diritto nazionale, siano
 invalide, nulla toglie alla loro incompatibilità con l'art. 30 del trattato, qualora la
 loro adozione determini una situazione
 di fatto ambigua ed incerta, a detrimento
 delle merci importate.
- 2. L'art. 5 del trattato impone agli Stati membri l'obbligo di facilitare lo svolgimento del compito che l'art. 155, primo trattino, ha affidato alla Commissione, vale a dire quello di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e di quelle adottate dalle istituzioni a norma dello stesso. Gli Stati membri devono quindi collaborare lealmente a qualsiasi indagine promossa dalla Commissione a norma dell'art. 169 e fornirle tutte le informazioni richieste a questo scopo.